

L.R. 13 gennaio 2015, n. 3.

Misure per il contenimento della spesa regionale.

Art. 1

[1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo "unico", senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio. [\(2\)](#)]

[2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata. [\(2\)](#)]

[3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti. [\(2\)](#)]

4. Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015 [\(3\)](#).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

[\(2\)](#) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 13 marzo 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3](#), comma 1, della medesima legge).